



# **CITTÀ DI VENOSA**

Provincia di Potenza

Registro Generale n. 16 del 15-05-2020

## **ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 15-05-2020**

**OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 25.03.2020 E NUOVE DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.**

### **IL SINDACO**

#### **VISTI:**

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 con il quale tutto il territorio nazionale viene posto come "zona protetta";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 1103-2020)";

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 27/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 26.04.2020;
- il D.L. n.19/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n.21 del 03.05.2020;

DATO ATTO che il DPCM 26 aprile 2020 prevede all'art. 1, comma 1 lett. z) che “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.

CONSIDERATO che l'art.1, lett. a) D.L. n.19/2020, prevede che “resta limitato lo svolgimento di fiere e mercati, ad eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità di generi agricoli, alimentari e di prima necessità”.

CONSIDERATO che con propria precedente ordinanza n.5 del 25.03.2020 avente ad oggetto: “**Misure urgenti per il contenimento del diffondersi dal contagio del virus covid-19. Divieto di esercizio del commercio su area pubblica nell'intero territorio comunale**” veniva disposto, al fine di prevenire il rischio di diffusione del Covid-19, il divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale, fino a cessata esigenza;

PRESO ATTO della significativa riduzione dei casi di contagio da Covid-19 nel territorio regionale, tale da consentire la ripresa di alcune attività, nel rispetto delle normative nazionali e regionali e delle misure di sicurezza ed igiene idonee a prevenire il diffondersi del contagio da Covid-19;

VALUTATA pertanto la possibilità di consentire, nella presente fase dell'emergenza sanitaria, la ripresa delle attività di commercio su area pubblica esclusivamente nelle aree di mercato organizzate e gestite dall'Ente comunale e limitatamente alla sola vendita di generi alimentari ed agricoli, adottando le prescrizioni di esercizio di seguito specificate, relativamente alle singole postazioni di vendita;

CONSULTATI per le vie brevi i referenti ed i componenti delle funzioni di supporto del *Centro Operativo Comunale* (attivato con atto del 10.03.2020, prot. n.4996, successivamente integrato con provvedimenti del 18.03.2020 prot. n.5352 e del 18.04.2020 prot. n.7161);

VISTO l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: “*In particolare, in caso di esigenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale.*”;

## ORDINA

Per i motivi descritti in premessa che:

1) è revocata l'Ordinanza sindacale n. 5 del 25.03.2020;

2) sono consentite, **a partire dal giorno 18.05.2020 e fino all'emanazione di un successivo provvedimento**, le attività di commercio su area pubblica, presso le **aree destinate a mercati giornalieri e quindicinali**, organizzate e gestite dall'Ente comunale, da parte degli operatori titolari di posteggio, limitatamente **alla sola vendita di generi alimentari ed agricoli**, adottando le **prescrizioni** di esercizio di seguito specificate, relativamente alle singole postazioni di vendita:

- a) è vietata l'assegnazione provvisoria dei posteggi di mercato temporaneamente non occupati dai titolari (c.d. spunta);
- b) la distanza tra i singoli posteggi sarà garantita, nell'ambito delle collocazioni previste dal vigente regolamento comunale, alternando postazioni occupate con postazioni libere, mediante apposizione sul suolo di idoneo contrassegno da parte dell'ufficio tecnico, di concerto con la Polizia Locale;
- c) dovrà essere messo a disposizione della clientela adeguato materiale disinfettante, in prossimità dell'area ove avviene il pagamento della merce;
- d) gli addetti alla vendita dovranno indossare mascherina e guanti monouso per servire gli avventori, diversi o comunque opportunamente igienizzati, rispetto a quelli utilizzati per le operazioni di riscossione dei pagamenti;
- e) dovrà essere sempre garantito il rispetto delle distanza interpersonale di almeno un metro tra gli addetti alla vendita ed i clienti;
- f) la merce posta in vendita dovrà essere idoneamente schermata o tenuta a distanza tale da impedire che venga toccata dagli avventori;
- g) la clientela dovrà essere informata con appositi cartelli sulle disposizioni previste dalla normativa mediante esposizione di apposita avvertenza in particolare ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 26/04/2020 in merito alla protezione delle vie respiratorie;

3) **restano sospese le attività di commercio su aree pubbliche di prodotti non alimentari, nonché le attività di commercio itinerante**, fino ad emanazione di un nuovo provvedimento.

### **DISPONE**

- Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.
- la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune nonché sul sito internet dell'Ente e notificata, a mezzo Pec per quanto di competenza, a:
  - Prefetto di Potenza;
  - Comando Stazione Carabinieri di Venosa;
  - Comando Stazione Carabinieri Forestali di Venosa;
  - Comando Polizia Locale;
  - Sala Operativa Regionale;
  - ASP Potenza – Ambito Territoriale Venosa;

### **AVVERTE**

- Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000;

contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Potenza, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco  
dott.ssa Marianna IOVANNI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*